

FOCUS SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI A CLUB E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE INTERESSATI DAL COVID-19

Come più volte sottolineato, la pandemia di Covid-19 ha indubbiamente colpito molto duramente e a tutti i livelli il settore sportivo in tutta Europa. Soprattutto gli stakeholders stanno affrontando grandi sfide, tra cui: giocatori, allenatori, arbitri, organizzazioni sportive e club sportivi, piccole imprese come fitness club, palestre e produttori di attrezzature sportive, organizzatori di eventi, agenzie di marketing, ecc.

Gli aiuti pubblici saranno fondamentali per la ripresa del settore, ma questo sostegno dovrà rispettare le norme UE in materia di aiuti di Stato quando viene concesso a imprese che svolgono un'attività economica.

PRINCIPIO DEGLI AIUTI DI STATO

Il principio che vieta la concessione di aiuti di Stato si trova nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che recita: *"Sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"*.

Prima che una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative:

- la misura è statale, con ciò intendendosi che deve essere decisa dallo Stato (o da una Regione, da un consiglio comunale, da un'impresa statale, ecc);
- la misura conferisce un vantaggio economico sotto qualsiasi forma (apporto di capitale, prestito, garanzia, sovvenzione, sconti, ecc);
- la misura deve essere selettiva;
- la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

Il sostegno finanziario pubblico a favore di società sportive professionistiche o organizzazioni sportive che svolgono attività economiche rischia pertanto di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Ciò non significa tuttavia che tali aiuti siano automaticamente considerati incompatibili. In questo frangente, infatti, la Commissione europea sta fornendo il necessario sostegno agli Stati membri e sta utilizzando la maggior flessibilità consentita nell'applicazione delle sue norme in materia di aiuti di Stato.

AIUTI DI STATO AL TEMPO DEL COVID-19

Il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La Comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla Commissione nella Comunicazione " Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19" del 13 marzo

2020". Il quadro è stato integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final, e modificato ed ulteriormente esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020) 3156 final) e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020 [tranne che per la disciplina sugli aiuti di stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021]. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

Il "Temporary Framework" si basa sull'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (i) paragrafo 2, lettera b), che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (esimendo, dunque, tali tipi di aiuti dall'obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE); e (ii) paragrafo 3, lettera b), il quale dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Va precisato che il nuovo quadro non sostituisce, ma integra gli altri strumenti consentiti di intervento pubblico sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato (Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014/UE, cd. GBER, e Regolamento agli aiuti "de minimis", n. 1407/2013/UE, c.c. de minimis).

Sebbene non sia specificamente rivolta al settore sportivo, questa nuova disciplina offre alle società sportive alcune interessanti opzioni per affrontare il momento di crisi economica

Oltre al quadro di riferimento temporaneo, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE costituisce un'importante base giuridica per la concessione di aiuti di Stato nel settore sportivo. L'articolo prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti per ovviare ai danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. L'epidemia di Covid-19 è considerata un evento eccezionale. Le misure che potrebbero essere coperte sono **misure di compensazione per le imprese** dei settori particolarmente colpiti e misure di compensazione per gli organizzatori di eventi cancellati (concerti, festival, manifestazioni sportive, fiere commerciali, ecc.) per i danni subiti come diretta conseguenza della Covid-19.

In linea di principio, l'approvazione degli aiuti ai sensi del presente articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dovrebbe avvenire automaticamente qualora siano soddisfatti determinati criteri oggettivi, a discapito del margine di discrezionalità che la Commissione ha rispetto al quadro di riferimento temporaneo di aiuti. Per quanto riguarda la compensazione dei danni provocati dalla pandemia, la dimostrazione degli stessi deve essere il più precisa possibile, il che probabilmente spiega perché il numero di notifiche su questa base è stato finora molto inferiore a quello previsto dal quadro di riferimento temporaneo.

La Commissione ha fornito agli Stati membri modelli per le notifiche nell'ambito di entrambi i regimi (quadro di riferimento temporaneo e articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE). È importante aggiungere che le misure che si applicano a tutte le imprese in tutti i settori, per cui non costituiranno un aiuto in quanto manca il requisito della selettività. Queste misure possono essere concesse senza alcun intervento da parte della Commissione e molti Stati membri (tra cui il Belgio) si sono già avvalsi di questa possibilità.

SETTORE DELLO SPORT E AIUTI DI STATO - RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Attualmente, si ricorda che non sono state adottate misure di aiuto di Stato nazionali notificate specificamente per il settore sportivo. Tuttavia, come specificato sopra, la Commissione europea ha già approvato un numero rilevante di regimi di aiuto che potrebbero essere utili anche per club/organizzazioni sportive commerciali.

Infine, è anche importante ricordare che a livello dell'UE, l'Ufficio UE dell'EOC (European Olympic Committees) ha pubblicato un Documento di posizione sull'impatto della crisi COVID-19 sul settore dello sport". Il documento di posizione comune esorta le entità europee a garantire che le organizzazioni sportive siano pienamente ammissibili al sostegno nell'ambito dei pertinenti schemi di finanziamento dell'UE diretti a superare la crisi. Ciò è legato, in particolare, al riorientamento dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e la Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+).

Anche in questo caso, va sottolineato che le risorse dell'UE dovrebbero essere considerate risorse statali quando le autorità nazionali hanno un potere discrezionale sul loro utilizzo (compresa la selezione dei beneficiari), e quindi dovrebbero anche rispettare le norme UE in materia di aiuti di Stato.